aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0104486
del 27/02/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati:

n. rif. L116_S802
Class./Fasc. 2021/13.17.1.0.0/23

Oggetto: **Lista di controllo** per la valutazione preliminare ex art. 6 C. 9 D.Lgs. 152/2006 della Variante sostanziale al Piano di Coltivazione della cava di marmo Rosso Levanto denominata "Campuettin" sita nel Comune di Ne (Genova).

Proponente: Cave di Frisolino S.r.l. – Ne (GE).

Esito.

Alla Cave di Frisolino S.r.l.
cavedifrisolino@pec.it

E p.c. All'ARPAL Direzione Scientifica
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle strutture regionali:

Difesa del Suolo Genova

Ecologia

Ecosistema Costiero e Acque

Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Tutela del Paesaggio e Demanio Costiero

Cave e Attività Estrattive

LORO SEDI

Con riferimento alla lista di controllo in oggetto, presentata dalla Ditta Cave di Frisolino s.r.l. con la nota assunta dalla Regione Prot-2026- 0006532 del 08/01/2026, si comunica quanto segue.

La cava di marmo Rosso Levanto in oggetto si trova scontornata all'interno della ZSC IT1342806 "M. Verruga – M. Zenone – Roccagrande – M. Pu". L'intervento prevede lo spostamento di circa 6000 mc di materiale di risulta originatosi dal crollo di masse rocciose che si è verificato nel corso delle operazioni di scavo in corrispondenza del limite superiore dell'attività estrattiva. L'area individuata dove collocare il suddetto materiale risulta ubicata fra due tratti della strada di accesso alla zona estrattiva, in un punto dove l'area di cava si sovrappone alla ZSC sopra citata. La sistemazione dei materiali avverrà modellando il versante sopra la rampa di accesso dopo aver costruito un muro di contenimento in massi alto due metri. Il deposito sarà articolato con un gradone centrale per rispettare il tracciato della futura rampa e saranno aggiunte due piccole strutture in terre rinforzate per stabilizzare la scarpata.

Il Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità con la propria nota Prot-2026-0054976 del 02/02/2026 evidenzia che, dall'esame della banca dati Li.Bi.Oss., risulta che l'area individuata per il deposito del materiale roccioso è caratterizzata dalla presenza dell'habitat "Arbusteti arborescenti mediterranei, submediterranei o submontani" che comprende l'habitat Rete Natura 2000 cod. 5210 "Matorral di ginepri" e in prossimità dell'habitat "Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici" corrispondente all'habitat Rete Natura 2000 cod.

9540 “Pinete a pino marittimo”. Alla luce di ciò non possono escludersi impatti sella ZSC interessata e pertanto si ritiene necessaria la redazione di adeguato format screening di incidenza secondo quanto previsto dalla DGR n. 1137/2022. Dovranno essere altresì dettagliate le potenziali pressioni e gli impatti negativi generati dall’intervento, oltre che le relative misure di mitigazione su specie animali e vegetali eventualmente interessate dallo stesso. Infine, la fase di ricomposizione ambientale finale dovrà essere dettagliata con un crono programma di massima degli interventi da realizzare e con l’elenco delle essenze vegetali autoctone da utilizzare.

Per quanto attiene al tema biodiversità, ARPAL, con la nota assunta dalla Regione Prot-2026-0057631 del 04/02/2026, ritiene necessaria la presentazione di uno studio di incidenza nell’ambito del quale dovranno essere considerate anche le indicazioni formulate dalla stessa Agenzia Regionale in occasione della verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali 1d) e 1e) del Decreto Dirigenziale 6408 del 22/10/2021, come stabilito dalla nota Prot-2022-0986273 del 09/09/2022 di Regione Liguria.

Per quanto attiene al tema delle terre e rocce, ARPAL, con la nota assunta dalla Regione Prot-2026-0057631 del 04/02/2026, sottolinea che, a differenza del progetto autorizzato con atto SUAP di Ne prot. 8907/2022, che prevede solamente interventi di sistemazione puntuale nell’area soggetta a variante, nel progetto in esame viene proposta la costruzione di un rilevato, in cui abbancare il materiale franato, all’interno del perimetro del PTRAC in adiacenza all’area estrattiva ed evidenzia che il materiale franato è costituito da serpentiniti, mentre la cava è volta all’estrazione di oficalciti, in particolare della pietra ornamentale Rosso Levanto.

Nello specifico, dall’analisi documentale della variante proposta nella “Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006)” l’unico riferimento ai volumi del deposito di frana oggetto di movimentazione si ricava da una voce della stima sommaria dei costi ed è pari a 6.000 m3. Inoltre, non essendo stata specificata la durata dei lavori, non risulta altresì evidente se il volume di natura serpentinitica, generato dal dissesto, sarà impiegato nella costruzione del rilevato di ricomposizione in un’unica soluzione e per intero, propedeuticamente alla ripresa dell’estrazione di materiale lapideo, o se, inizialmente, ne verrà movimentata solo una parte andando a creare un deposito temporaneo.

Non risultano essere state effettuate caratterizzazioni del materiale franato oggetto di movimentazione. Premettendo, come sopra indicato, che non sono esplicitati chiaramente i volumi di cui trattasi e non sono indicate le tempistiche di progetto, si evidenzia che il materiale da riutilizzare in sito, considerato che deriva da un evento franoso e non da attività estrattiva, risulta escluso dalla disciplina dei rifiuti, come previsto dall’art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e dall’art 24 del DPR 120/2017, a condizione che risulti “non contaminato” e riutilizzato “allo stato naturale”; a tal fine la non contaminazione deve essere verificata ai sensi dell’allegato 4 del DPR120/17 tramite caratterizzazione ambientale che accerti il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006 in funzione della destinazione d’uso urbanistica del sito. Trattandosi nello specifico di materiale ofiolitico, sono possibili anomalie geochimiche, nonché la presenza di amianto anche in condizioni significative e sopra la soglia di concentrazione 1000 mg/kg. La documentazione non riporta se è già stato effettuato uno studio determinazione del fondo naturale sito-specifico secondo quanto stabilito dall’art. 11 del DPR 120/2017. In assenza di caratterizzazione, non è allo stato attuale possibile escludere la presenza di amianto in concentrazioni anche significative nella roccia serpentinitica oggetto di movimentazione e di conseguenza valutare l’eventuale necessità di ulteriori opportune azioni per ottemperare alla condizione n. 12 del decreto di non assoggettamento a VIA con condizioni ambientali n. 6408/2021 (ovvero, per la fase di cantiere: “Devono essere effettuate adeguate verifiche ed opportuni monitoraggi, da concordare con ARPAL, sia sulla roccia sia nel comparto aria, in grado di escludere un’eventuale migrazione di fibre di amianto aerodisperse dalla sorgente”) mediante la modifica, in accordo con PSAL di ATS, del piano già valutato. Per le motivazioni sopra riportate,

quindi, non si ritiene la documentazione presentata esaustiva al fine delle valutazioni di competenza sui possibili impatti della variante.

Per quanto attiene agli aspetti di natura idraulica, il Settore Difesa del suolo Genova con la nota Prot-2026-0063911 del 06/02/2026 rileva la presenza di due rivi cartografati nel reticolo idrografico approvato con DGR 1280/2023: nel progetto viene prevista la realizzazione di manufatti di servizio, potenzialmente interessanti anche la fascia di inedificabilità assoluta di uno dei due rivi. Si ricorda, pertanto, per la successiva fase autorizzativa, che in fasce di inedificabilità assoluta vige l'art. 5 del RR 3/2011 ed, in particolare, è vietata la realizzazione di opere inamovibili.

Stante quanto sopra riportato, derivante dall'esame svolto dagli uffici regionali e dagli enti coinvolti, il progetto di variante sostanziale al Piano di Coltivazione della cava di marmo Rosso Levanto denominata "Campuettin" sita nel Comune di Ne (Genova) risulta potenzialmente impattante sui comparti ambientali biodiversità, suolo, aria e pertanto lo stesso deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità comprensiva degli approfondimenti sopra specificati.

Si rammenta che tutta la documentazione relativa al procedimento in oggetto è pubblicata sul sito istituzionale della Regione nel canale Ambiente fra le pratiche concluse per il Comune di Ne con il codice L116_S802 e si sollecita il proponente a prendere visione di tutte le note contenute nella cartella "Note e pareri" nella loro completezza.

Si specifica che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è la Dott.ssa Francesca Lupino – Settore VIA e Sviluppo Sostenibile – Regione Liguria - Tel. 010/5485837 – E-mail: francesca.lupino@regione.liguria.it.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente ad interim
Il Direttore Generale Ambiente
(Ing. Fernando Della Pina)

Firmato digitalmente da: FERNANDO DELLA PINA
Regione Liguria
Firmato il: 26-02-2026 17:46:40
Certificato valido dal 13-05-2025 al 13-05-2028